

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 636

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

STORTI, ARMATO, CENGARLE, TOROS, CARRA, SCALIA

Presentata il 21 ottobre 1963

Istituzione dei comitati provinciali presso gli enti
e gli istituti gestori di forme di previdenza sociale

ONOREVOLI COLLEGHI! — Varie disposizioni di leggi e decreti, che si sono succeduti dal 1935 ad oggi, hanno disciplinato, sia pure con normative diverse, la istituzione di Comitati provinciali presso le sedi provinciali dei maggiori Enti gestori di forme di previdenza sociale.

Alcuni di queste leggi e decreti hanno trovato attuazione pratica attraverso opportune deliberazioni e regolamenti emanati dagli Enti interessati; altre non hanno trovato, invece, per varie ragioni, pratica attuazione.

Pur con le loro diversità le varie leggi e decreti che si sono succeduti hanno manifestato la comune esigenza di creare, specie per gli Enti maggiori, un organismo a livello provinciale che fosse per natura estraneo alla organizzazione burocratica dell'Ente, ma che fosse in grado di affiancare permanentemente attraverso suggerimenti, indicazioni e pareri l'opera delle varie sedi provinciali.

Le stesse ragioni che hanno ispirato in passato la costituzione dei comitati provinciali — ad opera del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, per l'Istituto nazionale della previdenza sociale (I. N. P. S.), della legge 11 gennaio 1943, n. 138, per l'Istituto nazionale dell'assicurazione contro le malattie (I. N. A. M.), del regio decreto 26 lu-

glio 1942, n. 917 per l'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti dello Stato (E. N. P. A. S.), ed, infine, della legge 3 dicembre 1962, n. 1712, per l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni (I. N. A. I. L.) — ci inducono oggi a proporre la costituzione di comitati provinciali per tutti i maggiori Enti gestori di forme di previdenza sociale, anche in vista dei buoni risultati che hanno dato quelli esistenti e funzionanti.

Con la presente proposta abbiamo scelto la via di prevedere una regolamentazione quadro per tutti gli Enti o istituti previdenziali o assistenziali, e ciò sia per economia di tempo sia per ragioni di ordine e semplicità del diritto. Naturalmente accanto a tale legge-quadro dovranno porsi le singole delibere degli Istituti ed Enti interessati che completeranno, con gli opportuni adattamenti del caso, il quadro normativo.

L'articolo 1 della proposta prevede al comma primo la istituzione di Comitati provinciali presso ogni sede provinciale dell'I. N. P. S., E. N. P. A. S., I. N. A. D. E. L., E. N. P. D. E. D. P., E. N. A. S. A. R. C. O. Sarà pure possibile la costituzione mediante apposito decreto del Ministro per il lavoro, di Comitati provinciali anche presso altri Enti gestori di forme di previdenza sociale o

di assistenza a condizione che tale istituzione risulti necessaria per il buon funzionamento dell'Ente o dell'Istituto.

L'articolo 2 tratta della composizione dei comitati provinciali, introducendo delle norme generali che vadano bene per tutti gli Enti e Istituti.

I comitati provinciali non avranno un numero di componenti uguale per ogni sede, ma questo potrà variare da sede a sede in relazione all'importanza della stessa.

Questi comunque sono composti:

da rappresentanti dei lavoratori, designati dalle organizzazioni sindacali provinciali maggiormente rappresentative, in un numero tale che costituiscono la maggioranza assoluta dei componenti i comitati;

da rappresentanti dei datori di lavori privati, o delle amministrazioni pubbliche interessate, a seconda che l'Ente gestisca forme di previdenza sociale a favore di lavoratori privati, o pubblici;

e dal direttore della sede provinciale dell'Ente o Istituto interessato che funge da segretario.

Tutti i componenti dei Comitati sono nominati con decreto del Prefetto. Mentre l'articolo 3 prevede alcune norme circa il funzionamento dei comitati, il successivo articolo 4 ne fissa i compiti.

Secondo la nostra proposta i Comitati provinciali hanno in tutti i casi quattro compiti fondamentali che vanno dalla formulazione di indicazioni e suggerimenti alla vigilanza ed al controllo.

Le delibere di ciascun Ente od Istituto potranno affidare ai comitati ulteriori compiti particolari.

L'articolo 5 della proposta prevede, infine che tutte le altre norme circa la costituzione, il funzionamento od i compiti dei comitati provinciali saranno stabiliti dalle delibere dei rispettivi Enti od Istituti entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Presso le sedi provinciali dell'I. N. P. S., E. N. P. A. S., I. N. A. D. E. L., E. N. P. D. E. D. P., E. N. A. S. A. R. C. O., sono istituiti comitati provinciali con le forme ed i compiti previsti dalla presente legge.

Fuori dei casi previsti dal comma precedente, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, su richiesta dei Consigli di amministrazione interessati, può autorizzare, con decreto, la istituzione dei comitati, disciplinata dalla presente legge, presso altri Enti gestori di forme di previdenza sociale o presso Enti assistenziali, quando tale istituzione risulti necessaria per il buon funzionamento dell'Ente.

ART. 2.

I comitati provinciali sono composti:

a) di rappresentanti dei lavoratori e di rappresentanti dei datori di lavoro o di rappresentanti delle Amministrazioni pubbliche interessate, nel numero indicato per ciascuna sede dai Consigli di amministrazione degli Enti o degli Istituti in base all'importanza della sede stessa;

b) del direttore della sede provinciale dell'Ente o dell'Istituto che funge da segretario.

I rappresentanti dei lavoratori sono designati dalle organizzazioni sindacali provinciali maggiormente rappresentative e debbono costituire la maggioranza dei componenti. I rappresentanti dei datori di lavoro sono designati dalle rispettive organizzazioni sindacali provinciali.

Tutti i componenti dei comitati provinciali sono nominati con decreto del Prefetto.

Nella prima riunione, i Comitati provvederanno ad eleggere nel loro seno il Presidente del comitato.

ART. 3.

I membri dei comitati durano in carica per un quadriennio e, allo scadere del termine, cessano dalle funzioni anche se sono stati nominati nel corso del quadriennio in sostituzione di membri deceduti, dimissionari o decaduti dalla carica.

Le riunioni dei Comitati sono valide con l'intervento della maggioranza dei membri. I membri che rimangono assenti, senza giu-

stificato motivo, per più di tre riunioni consecutive sono dichiarati decaduti con decreto del prefetto.

Il Comitato è convocato dal presidente che stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni. I pareri e le proposte di competenza sono adottati a maggioranza di voti; in caso di parità, prevale il voto del presidente. La partecipazione ai Comitati non dà diritto a compensi.

ART. 4.

I comitati provinciali, nell'ambito delle rispettive circoscrizioni territoriali, con la osservanza delle norme vigenti e nei limiti e con le modalità stabilite dalle deliberazioni dei Consigli di amministrazione dei rispettivi Enti od Istituti:

1°) suggeriscono norme atte a rendere i servizi delle assicurazioni sociali aderenti alle esigenze locali;

2°) indicano i provvedimenti idonei per coordinare nell'ambito della circoscrizione l'attività della sede dell'Ente o dell'Istituto con le organizzazioni sindacali, e con le istituzioni locali di mutualità, di previdenza e di assistenza;

3°) vigilano sull'attività della sede affinché l'erogazione delle prestazioni sia conforme alle leggi e alle norme regolamentari;

4°) controllano l'organizzazione tecnico-amministrativa e sanitaria della sede al fine di evitare dispersioni di mezzi;

5°) attuano ogni altro compito che sia ad essi affidato dal Consiglio di amministrazione dell'Ente o dell'Istituto.

ART. 5.

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i Consigli di amministrazione interessati provvederanno ad emanare con apposita deliberazione ulteriori norme circa la costituzione, il funzionamento ed i compiti dei comitati provinciali.

Nel caso che i Consigli interessati non provvedano all'emanazione delle deliberazioni entro il termine previsto dal comma precedente, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale provvederà con proprio decreto.